

## **ALLEGATO "A" -**

### **Aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20Kw**

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3, paragrafo 17, delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, di seguito specificate:

1 – Spazi compresi tra superfici boscate in località Migliano. Si tratta di spazi circondati da boschi non antropizzati in un'area di non comune bellezza da sempre oggetto di tutela da parte del Comune di Marsciano, tali aree fanno parte del sistema Paesaggistico Collinare come individuato dal PTCP.

Norma di tutela Art. 15 del PUT - PTCP - L. R. 28 del 19/11/2001.

Incompatibilità riscontrate: la realizzazione degli impianti, per le loro caratteristiche tipologiche pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree, che le norme intendono tutelare. La realizzazione degli impianti e l'antropizzazione dei luoghi comporta inoltre un notevole aumento del rischio di incendi.

2 – Colline sulle quali sono adagiati i centri storici delle frazioni. Si tratta di centri storici ubicati su crinali collinari ben visibili dalle aree circostanti che costituiscono un tutto unico con il paesaggio ben visibile dalle aree in oggetto.

Norma di tutela D.M. 2/4/1968 – L.R. 12/2008 – PRG – PTCP R.R. 9/2010.

Le aree individuate sono intervisibili con il bene tutelato, quindi la realizzazione degli impianti ne altera le caratteristiche con l'inserimento di un elemento dequalificante e avulso dal contesto circostante.

3 – Area a destra del Nestore. Si tratta di una zona di non comune bellezza nella quale esistono numerosi castelli rimasti con le loro caratteristiche originarie in quanto non hanno subito le aggressioni degli anni cinquanta tipiche di altre realtà limitrofe (Migliano, Monte Vibiano Vecchio, Monte Vergnano, Poggio Aquilone, Civitella, Montelagello).

Norme di tutela PRG – PTCP.

La realizzazione degli impianti altera in modo irreversibile l'aspetto e il panorama godibile dai centri citati sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

4 – Spazi limitrofi alle attività ricettive extralberghiere (ml. 200 di distanza) di proprietà diversa dal proponente dell'impianto. Nel Comune di Marsciano sono presenti pochissime attività di tipo alberghiero ma il territorio è costellato dalla presenza di una miriade di piccole attività extralberghiere che riescono a svolgere la loro attività grazie alla bellezza del paesaggio e alla amenità dello stesso. La realizzazione di impianti nelle immediate vicinanze delle strutture ricettive ne compromettono in maniera definitiva la possibilità di funzionamento in quanto viene meno la ricchezza del paesaggio, l'amenità dei luoghi. Va rilevato che il Comune di Marsciano, per il suo sviluppo turistico, a differenza degli altri comuni umbri deve fare conto esclusivamente sulla bellezza di alcune parti del paesaggio in quanto non possiede beni individuati di importanza tale da costituire di per se una adeguata attrattiva.

La realizzazione degli impianti nelle immediate vicinanze compromette le finalità di sviluppo del territorio quindi gli stessi dovranno essere ad almeno ml. 200 dalle attività extralberghiere esistenti.

5 – Insedimenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale individuati dal Comune ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.R. 11/2005.

Norma di tutela PRG – L.R. 11/2005 – DGR 420 del 19/3/2007.

La realizzazione di impianti nelle immediate vicinanze degli edifici ne comprometterebbe irrimediabilmente il valore storico architettonico pertanto gli stessi dovranno essere posizionati ad almeno ml. 100 di distanza da questi.

6 – Viabilità storica ex Via Orvietana. Fascia di rispetto di ml. 50 dal sito della antica Via Etrusca.

Norma di tutela PRG – PUT –

La realizzazione di impianti nelle immediate vicinanze della sede stradale ne comprometterebbe il valore storico architettonico pertanto gli stessi dovranno essere posizionati ad almeno ml. 100 di distanza da limite della careggiata.

7 – Siti delle abbazie Benedettine. Divieto di realizzare impianti nell'area delimitata dal PUT.

Norma di tutela Art. 29 del PUIT

La realizzazione di impianti nell'are delimitata dal PUT ne comprometterebbe l'integrità ambientale come bene unitario alterandone il valore estetico culturale e ambientale.